
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 72 DEL 21/12/2023

OGGETTO : REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2022 EX ART. 20 D.LGS 175 DEL 19 AGOSTO 2016 E RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31.12.2022 DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AFFIDATI ALLE SOCIETA' IN HOUSE EX ART. 30 D.LGS 201 DEL 23 DICEMBRE 2022.

L'anno duemilaventitre, e questo giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 20:45 nella sala consiliare del Comune di Barberino Tavarnelle, previo avviso regolarmente notificato a norma di legge, si è riunito in seduta pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello nominale dei consiglieri in carica risultano:

Nominativo	Pres.	Ass.
BARONCELLI DAVID	x	
MONTINI LAURA	x	
TOMEI FRANCESCO	x	
CINI EMMA	x	
PISTOLESI TATIANA	x	
MARINI ALBERTO	x	
ALBA TIZIANO		x
CRETI GIULIO	x	
GUAZZINI BARBARA	x	
NESE EDOARDO	x	
PASTORI GIANNINO SIMONE FRANCESCO	x	
SBARAGLI EMANUELE	x	
MAIOLI MAURO	x	
MUGNAINI ISABELLA	x	
BAZZANI MICHELE	x	
TACCONI PAOLO	x	
FORCONI CRISTINA	x	

Totale presenti: 16 Totale assenti: 1

Assiste alla seduta il Segretario Dott. Fabio Toscano.

Presiede l'adunanza Alberto Marini nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa all'esame dell'oggetto sopra indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

NR 90 DEL 14/12/2023

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella G.U. dell'08.09.2016, n. 210, avente per oggetto "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP)" e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 20, comma 1, del predetto decreto, avente ad oggetto "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, che dispone:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15";

Richiamata la propria deliberazione n. 94 del 23.12.2022, esecutiva, con la quale veniva approvata, ai sensi degli artt. 20, comma 1 e 26, comma 11, del D.Lgs. n. 175/2016, la ricognizione delle partecipazioni societarie dirette (di cui all'art. 2, comma 1, lett. f), D. Lgs. n. 175/2016) possedute dal Comune di Barberino Tavarnelle alla data del 31.12.2021;

Attesa la necessità di procedere alla ricognizione delle partecipazioni dirette e indirette alla data del 31.12.2022;

Preso atto che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo "Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società";

Dato atto che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività, indicate dall'art. 4, comma 2, del citato TUSP:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Dato atto, inoltre, che il suddetto art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 consente altre tipologie di partecipazioni societarie, quali quelle finalizzate ad ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili di proprietà pubblica, le società in house che hanno per oggetto sociale esclusivo le attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del sopra citato comma 2, le società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, le società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici;

Considerato che devono essere alienate oppure devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P., sopra richiamato;

2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del medesimo TUSP;

3) ricadono in una delle ipotesi sotto elencate, previste dall'art. 20, comma 2, ovvero:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 sopra citato;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

Considerato, altresì, che le disposizioni del citato testo unico in materia di partecipazioni devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni stesse, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, oltre che alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Dato atto che, in virtù di quanto sopra esposto ed in esecuzione delle disposizioni di legge sopra richiamate, si è provveduto ad effettuare un esame ricognitivo delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2022 dal Comune di Barberino Tavarnelle come risulta dalla relazione tecnica sulle partecipazioni dirette allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) e dallo schema di riepilogo delle partecipazioni indirette (Allegato B);

Richiamato, altresì, il proprio atto n. 76 del 19.10.2022, esecutivo, avente natura di *delibera quadro* per la realizzazione del più ampio progetto di costituzione di una Multiutente di servizi, il cui primo atto è stato individuato nella fusione per incorporazione di Acqua Toscana spa, Consiag spa e Publiservizi spa in Alia Servizi Ambientali spa e nella creazione, per effetto della fusione, di un'unica società avente nel proprio oggetto sociale tutte le attività attualmente svolte dalle diverse società partecipanti alla fusione nei diversi settori dei servizi pubblici locali;

Atteso che, allo stato, la predetta fusione per incorporazione è avvenuta soltanto a far data dal 01.02.2023 (atto ai rogiti Notaio Giovanni Cerbioni del 26.01.2023, Repertorio n. 16750, registrato a Firenze il 27.01.2023 al n. 3058 – serie 1T) e che, pertanto, gli effetti dell'operazione di integrazione societaria sull'entità delle partecipazioni detenute dal Comune costituiranno oggetto di valutazione in occasione della revisione periodica delle partecipazioni alla data del 31.12.2023;

Dato atto, pertanto, che alla data del 31.12.2022 il Comune Barberino Tavarnelle risultava detenere le seguenti partecipazioni dirette (art. 2, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 175/2016):

- FARMAPESA s.p.a.;
- CASA s.p.a.;
- TOSCANA ENERGIA s.p.a.;
- ALIA SERVIZI AMBIENTALI s.p.a.;
- START S.R.L.;

ACQUA TOSCANA s.p.a.,

e le partecipazioni indirette come meglio dettagliate nello schema di cui all'Allegato B) al quale si fa espresso ed integrale rinvio;

Atteso che, dagli esiti della suddetta ricognizione e della conseguente classificazione delle singole partecipazioni sulla base della tipologia dei servizi e delle attività svolte, risulta che tutte le predette partecipazioni integrano i requisiti di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n. 175/2016;

Dato atto, infine:

- che le partecipazioni in FARMAPESA S.P.A., CASA s.p.a., ACQUA TOSCANA s.p.a., ALIA SERVIZI AMBIENTALI s.p.a. e TOSCANA ENERGIA s.p.a non ricadono in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 20, commi 1 e 2, del medesimo TUSP;

- che ALIA SERVIZI AMBIENTALI s.p.a. ha emesso uno strumento finanziario quotato in mercati regolamentati (come comunicato dalla stessa in data 14 novembre 2016 e 11 marzo 2017 alla Sezione Regionale di Controllo Toscana della Corte dei Conti e al Comune di Firenze) e che, pertanto, in ragione di ciò, ai sensi delle previsioni dell'art. 26 comma 5 D.Lgs 175/2016, si viene a determinare per la società l'esclusione dall'applicazione delle norme del Tusp (e dunque anche con riferimento ad eventuali azioni di razionalizzazione nei confronti delle sue partecipazioni);

- che per la partecipazione diretta nella compagine di Start s.r.l. rileva quanto disposto dall'art. 4, comma 6 del D.lgs. 175/2016, in forza del quale:

“È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014”;

- che l'articolo 34 del regolamento comunitario contempla la definizione dei Gruppi di Azione locale (GAL);

- che Start s.r.l. opera come Gruppo d'Azione Locale nell'ambito del programma di iniziativa comunitaria LEADER;

- che, in ordine alla rilevazione - da parte della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, in sede di “*Referto su la razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie degli enti locali*” - della criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) del T.U.S.P. (*numero di amministratori superiori al numero dei dipendenti*), rileva quanto disposto dall'art. 26, comma 6-bis del medesimo testo unico - introdotto dall'art. 1, comma 724, della L. 30.12.2018 n.145 - in forza del quale le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 4, comma 6, del T.U.S.P., tra le quali figura Start s.r.l.;

Dato atto, altresì, che, alla data del 31.12.2022, il Comune possedeva le partecipazioni *indirette* (art. 2, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 175/2016) di cui all'allegato B);

Ritenuto quindi, per i motivi sopra esposti, di approvare la relazione tecnica allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) e la revisione delle partecipazioni del Comune di Barberino Tavarnelle alla data del 31.12.2022, come sopra indicato;

Atteso, per quanto riguarda le partecipazioni detenute dall'Amministrazione in società di secondo livello:

- che la partecipazione indiretta nasce da logiche organizzative di carattere industriale perseguite dalle società partecipate direttamente;
- che la presenza delle società di secondo livello, pur non essendo immediatamente funzionale all'ente pubblico, risponde a scelte di carattere strategico strettamente pertinenti alle politiche industriali delle partecipate dirette, quali ad esempio una migliore strutturazione del gruppo

per l'ottimizzazione del servizio, il conseguimento di economie di scala, la diversificazione delle attività;

- che la volontà relativa al mantenimento o alla alienazione - ovvero alla razionalizzazione o all'adozione di altre misure previste dalla legge - della partecipazione di secondo livello, deve essere manifestata in seno alle assemblee delle società partecipate di primo livello, conseguendo alla formazione di intenti condivisi all'interno della compagine societaria;
- che l'oggetto sociale delle società la cui partecipazione è detenuta indirettamente risulta soddisfare il vincolo di attività di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2026;
- che i dati economico-patrimoniali afferenti agli Enti partecipati indirettamente non acclarano situazioni di squilibrio tali da inficiare la sostenibilità finanziaria delle partecipazioni;

Dato atto che per le partecipazioni detenute da società nei confronti delle quali non sussiste il controllo del Comune di Barberino Tavarnelle, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere b) e g), del D. Lgs. n. 175/2016, le decisioni relative al loro mantenimento o alla loro alienazione, razionalizzazione o altre misure previste dalla legge, devono essere assunte dalle rispettive assemblee dei soci oppure, laddove previsti, per il tramite degli appositi organismi parasociali;

Ritenuto pertanto, in considerazione di quanto sopra, di invitare la Giunta Comunale a promuovere o attivare, in particolare nell'ambito delle assemblee dei soci, confronti per la definizione di indirizzi alle società di cui al periodo precedente, in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento della partecipazione in società di secondo livello, con particolare riguardo agli oggetti sociali e finalità di queste ultime ed al loro andamento economico, evidenziando eventuali situazioni di non conformità al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti eventualmente necessari;

Ritenuto altresì, in qualità di ente controllante, fornire indirizzi alla società Farmapesa S.p.a. in merito al contenimento delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;

Rilevato infine come il D.Lgs 201/2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" preveda all'art. 30 comma 1 che *"I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti"* e in particolare al comma 2 *"La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016."*

Dato atto che tra le società partecipate dall'ente, Farmapesa Spa e Casa Spa ricadono nella tipologia di società in house alle quali il Comune ha affidato un servizio pubblico locale in house providing come sotto specificato:

- Contratto di servizio per la gestione dell'attività di farmacia

-
- Contratto di servizio per la manutenzione e gestione amministrativa del patrimonio Erp

Ritenuto procedere in questa sede, ai sensi dell'art. 30 commi 1 e 2 del D.Lgs 201/2022 alla ricognizione periodica della situazione gestionale al 31.12.2022 dei servizi affidati dall'ente alle società in house e ad approvare pertanto le relazioni tecniche allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Appendici C e D);

Visto l'art. 42, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. 19.08.2016, n. 175;

Visto il vigente Statuto comunale;

Acquisiti i pareri resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal responsabile dell' "Area Servizi Finanziari", in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE

1) di approvare, ai sensi degli artt. 20, comma 1 e 26, comma 11, del D.Lgs. n. 175/2016, la ricognizione delle partecipazioni societarie dirette (di cui all'art. 2, comma 1, lett. f), D. Lgs. n. 175/2016) possedute dal Comune di Barberino Tavarnelle alla data del 31.12.2022, di seguito elencate:

- FARMAPESA s.p.a.;
- CASA s.p.a.;
- ACQUA TOSCANA s.p.a.,
- ALIA SERVIZI AMBIENTALI s.p.a,
- START S.R.L,
- TOSCANA ENERGIA s.p.a;

2) Di autorizzare il mantenimento - per i motivi esposti in narrativa - di tutte le partecipazioni societarie dirette di cui all'allegato A;

3) Di allegare al presente atto, sub A) la Relazione tecnica a supporto delle determinazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2).

4) di approvare, ai sensi dell'art. 30 commi 1 e 2 del D. Lgs 201/2022 la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati alle società in house di seguito elencate:

- FARMAPESA s.p.a.;
- CASA s.p.a.;

5) Di allegare al presente atto, (Appendici C e D) le Relazioni tecniche a supporto delle determinazioni di cui al precedente punto 4).

6) Di invitare la Giunta a promuovere, nell'ambito di patti o organismi parasociali oppure, in mancanza, nell'ambito delle assemblee dei soci, confronti per la definizione di indirizzi alle società

per le quali non si determina per il Comune di Barberino Tavarnelle il controllo ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 175/2016, in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento delle loro partecipazioni.

7) Di impartire i seguenti indirizzi alla società Farmapesa Spa:

- che sia mantenuto il livello di servizi offerti alla comunità compreso il centro unificato di prenotazione esami e visite specialistiche (CUP) anche prevedendone un ampliamento della fascia oraria dedicata ;
- che siano migliorati e resi più funzionali gli spazi di vendita;
- che venga assicurata collaborazione per l'informazione e l'educazione sanitaria con particolare attenzione all'uso corretto del farmaco;
- che sia mantenuta e possibilmente implementata la presenza di ambulatori medici nelle frazioni;
- che l'attività sia improntata al contenimento delle spese di funzionamento ivi comprese le spese di personale;
- che l'eventuale distribuzione al personale di indennità, integrazioni, premi di risultato o altro, esclusi i compensi relativi a indennità correlate all'esercizio di funzioni, siano basati su sistemi di individuazione, in fase previsionale, di obiettivi certi, misurabili e raggiungibili, comunque parametrati al mantenimento della sostenibilità dei rendimenti economici della società;
- che detti premi e riconoscimenti siano corrisposti solo ed esclusivamente in caso di raggiungimento di risultati economici positivi;
- che eventuali aumenti derivanti da contrattazione decentrata siano previsti tenendo conto degli importi massimi indicati per il comparto enti locali da contenere entro i limiti dell'anno 2016;

8) Di trasmettere il presente atto unitamente all'allegato A) alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed alla struttura individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 175/2016.

9) Di pubblicare il presente atto corredato delle Appendici C e D sul sito dell'amministrazione comunale nella sezione Amministrazione Trasparente e di trasmetterlo contestualmente all'ANAC;

10) Di trasmettere il presente atto alle società partecipate del Comune di Barberino Tavarnelle, elencate al precedente punto 1, anche ai fini degli indirizzi di cui al punto 7 che precede;

11) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'imminente scadenza del termine ultimo stabilito per la presente ricognizione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Aprire la discussione sulla proposta in ordine del giorno.

Uditi gli interventi dei Consiglieri, che si riportano nel testo integrale come segue:

PRESIDENTE

I primi tre punti, che sono passati in commissione bilancio, saranno illustrati dal presidente della commissione e poi si apre il dibattito. Prego Edoardo.

NESI

Buonasera a tutti. Grazie presidente. I punti sono passati in commissione, in particolare la revisione delle partecipazioni, ratifica della variazione di bilancio, piano triennale delle opere pubbliche. In commissione eravamo presenti io che ho svolto funzioni di presidente in quanto la presidente era assente, eravamo presenti i commissari Cretti, Pastori, Maioli, Forconi e tutti i tre punti che andremo a discutere all'interno del Consiglio sono stati approvati in commissione con la contrarietà del gruppo di opposizione e quindi erano presenti anche la dottoressa Bagni e l'architetto Parrini, per esporre soprattutto il piano triennale delle opere pubbliche.

PRESIDENTE

Grazie. Ci sono interventi?

BAZZANI

Buonasera a tutti. Grazie per la parola. Un breve intervento per fare due osservazioni su due partecipate, e di razionalizzazione. Una osservazione riguarda i dati anche abbastanza clamorosi di Alia, perché negli ultimi anni abbiamo assistito a una netta modifica dei saldi del risultato di esercizio di Alia che è passato da un passivo di 8 milioni del 2021 a un attivo sempre di 8 milioni nel 2022. Mi correggo ... 3 anni fa meno 8 milioni e due anni fa più 8 milioni, nell'ultimo esercizio un attivo ancora di + 22 milioni. Se si nota negli ultimi anni c'è stata una esplosione di tariffe TARI per cui sono state scaricate sulla TARI le inefficienze di questa società, e anche di tutto il sistema di raccolta e smaltimento rifiuti, mentre le amministrazioni e non solo questa, ma tutti quelli che sono gli enti che sono con Alia, ma che partecipano a questo fallimentare servizio rifiuti, hanno tutti accettato questa impostazione. Si risana i fallimenti di Alia, tramite incrementi clamorosi delle entrate anche se nella scheda c'è un errore, mancano 3 zeri sul dato 2022 dei ricavi delle prestazioni, che passano da 342 del 2021, a 377 nel 2022, erano 299 nel 2020 e quindi ogni anno salgono di 35- 40 milioni i ricavi di Alia, che altro non sono che i proventi che i Comuni riversano sulla base del piano economico finanziario. Alla fine sui PEF di Alia si scarica tutti i costi e le inefficienze, e tutto ciò viene posto a carico dei cittadini. Poi ci si fa belli, dicendo che Alia ha avuto 22 milioni di euro di utile, che vanno in maggior parte ai maggiori azionisti, che ricordiamo che dai tempi della costruzione della multiutility Alia andrà a fare parte della multiutility sappiamo bene chi comanda e chi riscuote gli utili di impresa. Discorso diverso invece per il GAL Start, che a nostro avviso non rispetta i principi della legge delle società partecipate e cioè sulla base dei vari punti individuati per la soppressione delle partecipate, Start andrebbe soppressa da diversi anni, in particolare per quanto riguarda il dato del fatturato che è un dato assolutamente irrisorio, perché si parla di ricavi per 80 mila euro, e di 273 da altri proventi,

ma questi 273 provengono per lo più da contributi in conto esercizio, quindi si tiene su una società con tutti i suoi amministratori per 80 mila euro di fatturato. Questo mi sembra piuttosto ridicolo e siccome la norma parla di un milione di fatturato, almeno per giustificare il mantenimento di una società, bisognerebbe sopprimerla ma non da ora, se si vuole creare poltronifici, questo è la direzione ma il D.lgs sulle partecipate, il T.U.S.P prevedeva queste norme per razionalizzare le partecipate, si è persa un'altra occasione, ma non mi stupisce niente, qui si fa tutt'altro che l'interesse dei cittadini. Anche per questi motivi il voto di questo gruppo sarà contrario.

PRESIDENTE

Ringrazio Michele. Ci sono altri interventi? Prego sindaco.

SINDACO

Credo un intervento brevissimo, perché non credo che in questo caso si possa dire che repetita juvant, comunque le situazioni sono queste, divergiamo dalla interpretazione data, lo facciamo nei numeri e nei dati contenuti all'interno degli atti, lo facciamo nella attività politica e amministrativa, sappiamo bene che il GAL Start è una società necessaria per la erogazione dei fondi europei, che nelle norme per le concessioni di questi finanziamenti la redistribuzione all'interno di progetti si prevede queste formule, che vengono invitati i Comuni ad aggregarsi in queste realtà per poter distribuire le risorse che vanno sui bilanci pubblici e anche sui bilanci privati. Vorrei ricordare che le risorse distribuite dal GAL Start sono in massima parte, per quanto riguarda i bandi, le aziende private del Chianti, sono quelle che hanno maggiori capacità di successo, con numeri molto importanti. Diverso per le risorse pubbliche perché c'è un indice di disagio del Mugello più alto e quindi è più difficile per i Comuni del Chianti arrivare al successo, al target richiesto, ma questo non vuole dire che tante volte i Comuni del Chianti sono riusciti a portare a casa nei settennati dei finanziamenti misure importanti e quindi un'azione di redistribuzione. Per quanto riguarda Alia le vicende sono note, il Consiglio ne ha già discusso e ne discuterà ampiamente anche in futuro, credo che sia una situazione che si debba risolvere con il lavoro e con una logica lucida di prospettiva, e su questo punto mi fermo e ringrazio i consiglieri per gli interventi. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Sindaco. Non ci sono altri interventi, pongo in votazione: revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2022;

Favorevoli? 11 favorevoli - Contrari? 5 contrari - Astenuti? Nessuno

Immediata eseguibilità:

Favorevoli? 11 favorevoli - Contrari? 5 contrari - Astenuti? Nessuno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto che l'argomento è stato esaminato dalla commissione bilancio il 18/12/2023;

Con la seguente votazione:

- Presenti : 16
- Votanti : 16
- Astenuti: 0
- Favorevoli: 11
- Contrari: 5 (Maioli, Mugnaini, Bazzani, Tacconi, Forconi)

DELIBERA

1) Di approvare la proposta in ordine del giorno.

2) Di dichiarare con la seguente separata votazione:

- Presenti : 16
- Votanti : 16
- Astenuti: 0
- Favorevoli: 11
- Contrari: 5 (Maioli, Mugnaini, Bazzani, Tacconi, Forconi)

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



Dal che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente del Consiglio

Alberto Marini

(atto sottoscritto digitalmente)

Segretario

Dott. Fabio Toscano

(atto sottoscritto digitalmente)